



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Affari Economico Finanziari

Piazza Libert , 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS

tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 26 Del 30/04/2021

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Travagliato dell'entrata relativa alla TARI sulla base delle disposizioni dell'Articolo 1, commi dal 641 al 705, della L. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura corrispettiva, intendendo attivare la tariffa di cui al comma 668.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Travagliato, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – GESTIONE E TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183 c. 1 lettera b- ter del TUA:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 116/2020;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
5. Sono speciali i rifiuti di cui all'articolo 184 c. 3 del TUA:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 184-bis del D.Lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
 - f. i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del TUA;
- i. i veicoli fuori uso.

Articolo 3 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, logge, portici, soffitte e solai di altezza minima superiore a 1,5 metri, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Articolo 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della tariffa è il Comune di Travagliato tramite forma definita ai sensi del T.U.EE.LL. L. 267/2000 e s.m. e integrazioni a mezzo dell'Azienda Servizi Territoriali SPA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7 – BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali – e di qualsiasi altra tipologia di superficie ricompresa all'interno del fabbricato, comprese le scale o rampe, computabili in misura pari alla loro proiezione orizzontale - e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa, è applicato nella misura del 5%, così come previsto dal DM 01/07/2020.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo le modalità previste dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

Articolo 9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura proporzionale al mancato conferimento di rifiuti ingombranti in piattaforma e di rifiuti residui indifferenziati al servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 10 – PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni

che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

In deroga a quanto sopra, nell'ottica di incentivare le iniziative di attività commerciale, le attività di commercio di vicinato di nuova apertura (solo quelle con superfici fino ad un massimo di 200 metri quadri) saranno esonerate dal pagamento della tariffa per il primo anno di attività e avranno una riduzione del 50% della stessa per il secondo e terzo anno di attività.

Articolo 11 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quanto attiene parte dei costi dei servizi di raccolta differenziata (Tariffa variabile TV1). I costi di gestione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti e parte dei costi della raccolta differenziata sono attribuiti in base alla effettiva produzione, mediante correlazione tra numero dei sacchi standard utilizzati dalle utenze e massa volumica media del rifiuto medesimo (Tariffa variabile TV2).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi (anche non continuativi) nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 60 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano assoggettabili alla categoria già attribuita alle utenze attive.

6. Alle abitazioni arredate e libere da conduzioni di terzi a qualsiasi titolo e tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune di Travagliato già iscritti per l'abitazione principale, la tariffa viene applicata nella sola misura della quota fissa, commisurata ad un componente.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non occupate da altri componenti del nucleo

famigliare e/o non locate, non occupate da terzi o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con abbattimento totale della quota variabile (TV1).

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio anche non residenti.

Articolo 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per parte dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (Tariffa variabile TV1), e mediante pesatura per i rifiuti ingombranti e talune frazioni oggetto di raccolta differenziata, o mediante correlazione tra volume e massa per i rifiuti indifferenziati conferiti mediante sacchi standard (Tariffa Variabile TV2).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per le utenze non domestiche che dispongono di locali superiori a 200 mq, predisposte all'uso e in cui non si effettui alcun tipo di attività, si applica la tariffa prevista per la categoria "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta" con abbattimento totale della quota variabile TV1, da imputarsi a carico del soggetto passivo.

Articolo 15 – TARIFFA GIORNALIERA

1. È applicata tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 16 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, magazzini automatizzati;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 17 – ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Sono escluse da tassazione le superfici della/e caserma/e delle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) utilizzate per l'attività istituzionale di pubblica sicurezza; le superfici dei relativi locali annessi ad uso abitazione sono assoggettate a tariffa domestica.

4. La tariffa è integralmente dovuta anche in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta nella misura del 30 % della quota variabile in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto

servita, inferiore a 500 metri; del 50 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:

6. La tariffa si applica in misura ridotta, con la riduzione del 50% nella quota variabile (tariffa variabile 1) alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E.; abitazioni che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non superino i 90 giorni. Le modalità di conduzione devono essere indicate nella denuncia.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione dal 30% al 50% della quota variabile (tariffa variabile 1) della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro l'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

- a) sottoscrivere apposita dichiarazione presentandosi presso AST SPA;
- b) impegnarsi al corretto utilizzo del composter, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
- c) impegnarsi a ridurre la quantità conferita di rifiuti e avanzi domestici vegetali;
- d) autorizzare AST SPA ad effettuare sopralluoghi di verifica campione sul suolo privato.

La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico del Responsabile del servizio.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Esclusivamente per i nuclei familiari residenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a. Presenza di almeno un componente in situazione di disagio sanitario che comporta l'utilizzo di pannoloni per incontinenti
- b. Presenza di almeno un componente al di sotto di 2 anni di età

è previsto l'azzeramento totale del costo del "sacco viola" – da ritirarsi con le ordinarie modalità - destinato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti tessili sanitari, con conseguente abbattimento della corrispondente QUOTA VARIABILE 2, a condizione che venga presentata apposita richiesta di contributo e si rispettino i seguenti requisiti

- Per i nuclei familiari di cui al punto 8.b:
 - Richiesta del contributo presentata dal genitore di neonato tra 0 e 24 mesi di età; il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Travagliato;
 - Il nucleo familiare di appartenenza deve risultare tra le utenze domestiche ai fini Tari e deve essere in regola con i pagamenti;
 - La richiesta di contributo va presentata allo Sportello Rifiuti di Azienda Servizi Territoriali SPA, dichiarando, tramite l'apposita modulistica, di essere in possesso dei requisiti necessari.
- Per i nuclei familiari di cui al punto 8.a:
 - Richiesta del contributo presentata dall'intestatario della scheda familiare o da un suo componente con presenza di un componente con situazione di disagio sanitario; il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Travagliato;
 - Il nucleo familiare di appartenenza deve risultare tra le utenze domestiche ai fini Tari e deve essere in regola con i pagamenti;
 - La richiesta di contributo va presentata allo Sportello Rifiuti di Azienda Servizi Territoriali SPA, dichiarando, tramite l'apposita modulistica, di essere in possesso dei requisiti necessari e presentando documentazione che attesti il diritto a ricever da ASST Spedali Civili di Brescia "presidi per incontinenza".

Gli appositi sacchi viola – da utilizzarsi per lo smaltimento di pannolini, pannoloni e traverse – potranno essere reperiti dagli aventi diritto presso i distributori automatici o presso lo Sportello Rifiuti di AST SPA, la quale provvederà a verificare la congruità delle richieste e, a fronte del riconoscimento, a riconoscere l'abbattimento della relativa QUOTA VARIABILE 2 per la Tari. La modulistica necessaria è disponibile presso lo sportello rifiuti AST SPA ed è scaricabile anche tramite il sito www.aziendaserviziterritoriali.com

9. Sono infine previste le seguenti agevolazioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito inferiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

10. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

11. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

12. La tariffa, limitatamente alla parte variabile TV1, è ridotto del 75% della quota variabile TV1 per le aree scoperte operative a servizio di attività. In ogni caso la tariffa viene applicata in base a quanto previsto dal comma 13 del presente Articolo.

13. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

14. Per le attività di agriturismo: si applica una riduzione della tariffa (TF e TV1) di riferimento del 30%.

Articolo 18 – ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER I RIFIUTI SPECIALI

1. Sono considerati urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, individuati dall'articolo 183 comma 1, lettere b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte dei locali e delle aree, destinati ad attività produttive, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rientrano in tali fattispecie quelle individuate all'articolo 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Rimangono assoggettate alla tariffa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; aree scoperte operative, portici, tettoie; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

3. Al fine di beneficiare della esclusione di cui al comma 2, il soggetto passivo deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dal gestore in occasione della dichiarazione originaria o di variazione.

4. La tariffa variabile 1 dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al recupero e la produzione potenziale prevista dal DPR 158/1999 per attività sulla base del coefficiente Kd deliberato. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato mediante dichiarazione, dandone comunicazione al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo consegnando la documentazione di cui al sopra.

Articolo 19 – UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato libero per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare al gestore entro il 31 maggio. In caso di dichiarazione oltre detto termine, l'agevolazione sarà riconosciuta dal 01/01 dell'anno successivo.
3. La scelta di ricorrere al mercato comporta l'esonero dal pagamento della quota variabile TV. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dalla data di decorrenza della convenzione con smaltitore esterno. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
4. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.
5. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta entro 30 giorni prima a mezzo PEC indirizzata ad AST SPA.
6. Il AST SPA ripristinerà il servizio entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20 – VERSAMENTI

1. Il Comune tramite AST SPA riscuote la tariffa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o telematica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tariffa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate periodiche.
2. La tariffa per l'anno di riferimento è versata ad AST SPA:
 - a. con versamento su c/c postale intestato all'Azienda Servizi territoriali SPA;
 - b. nei modi previsti dall'Articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 21 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere effettuata presso AST SPA entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo mail, telefono) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, indirizzo mail, telefono, dati per l'invio al SDI delle fatture) e copia della visura camerale non anteriore a mesi 3 dalla data di presentazione;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici di AST SPA o è spedita per posta, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, AST SPA provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, tramite AST SPA, designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tariffari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Articolo 23 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, AST SPA non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro quindici, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una medesima tariffa
5. Gli accertamenti emessi a decorrere dal 01/01/2020 sono potenziati tramite le disposizioni del c. 792 della L. 160/2019 hanno natura esecutiva e contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso. Decorso 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento finalizzato alla riscossione ovvero dal termine per la proposizione del ricorso senza che sia intervenuto il pagamento del dovuto, i suddetti accertamenti acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
6. La riscossione delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione sono rimosse, secondo le disposizioni del c.792 e seguenti della L. 160/2019, dal Comune o affidate a soggetti di cui all'Articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 24 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia AST SPA provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi di mora, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
3. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche, al/i soggetto/i che non presenta regolare denuncia entro gg.30, la tariffazione verrà effettuata nel seguente modo:

- parte fissa tariffa: superficie commisurata AD UNA SUPERFICIE da mq. 150 per una persona e ulteriori 25 mq per ogni altra persona in più, in base al numero dei componenti il nucleo familiare per il coefficiente di appartenenza stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare;

- parte variabile: applicazione del coefficiente in base ai componenti del nucleo familiare risultanti dal servizio anagrafe o dalla situazione realmente riscontrata all'Azienda Servizi territoriali SPA.

Questa tariffazione sarà applicata sino alla data di presentazione di regolare denuncia.

4. Se entro 30 giorni dall'emigrazione o decesso dell'intestatario della fattura non viene presentata regolare denuncia per il subentro all'obbligazione, verrà individuato all'interno del nucleo familiare un nuovo soggetto cui intestare la tariffa e le fatture.

5. In occasione di inizio di nuove attività commerciali e/o produttive, la ditta che non presenta regolare denuncia entro gg. 30, sarà soggetta a tariffazione tenendo in considerazione le informazioni rilasciate dalla stessa in occasione della denuncia di inizio attività o dalla richiesta di nulla osta o di autorizzazione amministrativa e verrà computata l'intera superficie rilevabile dalla documentazione in possesso di AST SPA maggiorata del 30%. Questa tariffazione sarà applicata sino alla data di presentazione di regolare denuncia. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte di AST SPA, tramite il Concessionario, del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato dalle norme vigenti. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui al presente articolo per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in € 103,29 per le omissioni di denuncia ed in € 36,15 per ritardata od infedele denuncia. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. Qualora l'utente richieda ad AST SPA l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 25,82 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'Articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato, invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

8. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno tre giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici.

9. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. In caso

di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tariffa non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tariffa non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tariffa, se dovuto, della sanzione e degli interessi. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare della tariffa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

10. Sulle somme dovute per la tariffa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. L'Articolo 25 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani obbliga le utenze domestiche a conferire il rifiuto secco indifferenziato esclusivamente tramite i sacchi grigi semitrasparenti forniti da AST SPA. Per tutte le utenze domestiche è stabilita una "DOTAZIONE MINIMA" di sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati che l'utente è tenuto ad acquistare nell'anno solare indipendentemente dall'effettivo periodo di utilizzo del servizio. La dotazione minima, ai sensi della più recente deliberazione di giunta (Del. 106-18 Maggio 2009), è stabilita in sei sacchi da 60 l per ogni persona che compone il nucleo domestico, aggiornabile in base alle analisi effettuate a consuntivo da AST SPA.

12. Per ogni anno solare, in sede di fatturazione a conguaglio, AST SPA provvederà ad addebitare alle utenze sprovviste di sacchi la dotazione minima stabilita. L'addebito della dotazione minima non comporta la consegna materiale dei sacchi e l'utente che si vedrà addebitata la dotazione minima a conguaglio, o che durante l'anno precedente avesse acquistato sacchi in misura superiore rispetto al quantitativo minimo, non potrà in ogni caso vantare alcun credito nei confronti dell'Amministrazione.

13. È integralmente recepito l'Articolo 255 del D.Lgs n. 152 /06 e successive modifiche ed integrazioni (Sanzioni per abbandono dei rifiuti).

Articolo 25 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fatta salva la possibilità di compensare la somma a credito sulle fatture da emettere, il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 26 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 27 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

<u>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di Culto</u>	<u>1</u>
<u>Cinematografi e teatri</u>	<u>2</u>
<u>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita Diretta</u>	<u>3</u>
<u>Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi</u>	<u>4</u>
<u>Stabilimenti balneari</u>	<u>5</u>
<u>esposizioni, autosaloni</u>	<u>6</u>
<u>Alberghi con ristorante</u>	<u>7</u>
<u>Alberghi senza ristorante</u>	<u>8</u>
<u>Case di cura e riposo</u>	<u>9</u>
<u>Ospedali</u>	<u>10</u>
<u>Uffici, agenzie</u>	<u>11</u>
<u>Banche ed istituti di credito, studi professionali</u>	<u>12</u>
<u>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</u>	<u>13</u>
<u>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</u>	<u>14</u>
<u>Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</u>	<u>15</u>
<u>Banchi di mercato beni durevoli</u>	<u>16</u>
<u>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</u>	<u>17</u>
<u>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</u>	<u>18</u>
<u>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</u>	<u>19</u>
<u>Attività industriali con capannoni di produzione</u>	<u>20</u>
<u>Attività artigianali di produzione beni specifici</u>	<u>21</u>
<u>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</u>	<u>22</u>
<u>Mense, birrerie, hamburgerie</u>	<u>23</u>
<u>Bar, caffè, pasticceria</u>	<u>24</u>
<u>Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</u>	<u>25</u>
<u>Plurilicenze alimentari e/o miste</u>	<u>26</u>
<u>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</u>	<u>27</u>
<u>Ipermercati di generi misti</u>	<u>28</u>
<u>Banchi di mercato generi alimentari</u>	<u>29</u>
<u>Discoteche, night club</u>	<u>30</u>

ALLEGATO B

Esplicitazione dei criteri tecnico operativi adottati per applicare la tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La quantificazione dei criteri è effettuata nel piano finanziario che determina l'ammontare della tariffa.

4. Ad ogni utente residente è consegnata una tessera magnetica personalizzata che dovrà essere utilizzata per:

- a) Ritiro dei sacchi per il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati raccolti a domicilio;
- b) Ingresso alla piattaforma ecologica per il conferimento di ogni altro rifiuto previsto dal vigente regolamento;
- c) Pesatura dei rifiuti a pagamento ove previsto.

5. **COSTI FISSI.** I costi relativi allo spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche, i costi sostenuti per i rifiuti abbandonati, i costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, gli altri costi e i costi d'uso del capitale, ossia i costi fissi, vengono ripartiti, tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa.

6. Al fine di stabilire le tariffe, i costi come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

7. **COSTI VARIABILI.** I costi riferibili alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e tutti i costi riferibili alla gestione dei rifiuti urbani differenziati (umido, carta, legno, ferro, plastica, vetro, lattine, verde, pile e farmaci, inerti, olio vegetale, olio minerale e abiti) sono ripartiti tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa. Al fine di stabilire le tariffe, i costi, come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti parte secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l'applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle allegate, parte con metodo "puntuale" in base alle effettive produzioni. Tutti i costi riferibili a rifiuti indifferenziati non ingombranti raccolti a domicilio, e parte dei costi dei principali rifiuti differenziati, sono coperti dagli utenti mediante il pagamento in fattura del sacco predisposto per tale conferimento, da ritirare da parte dell'utente presso la sede indicata dall'amministrazione. Tutti i costi di gestione dei rifiuti ingombranti domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche raccolti presso la piattaforma ecologica sono coperti dagli utenti mediante la pesatura del rifiuto conferito e l'addebito di quanto dovuto nella fattura relativa al periodo preso in considerazione.

8. Il prezzo di vendita dei sacchi e la capacità degli stessi espressa in kg. saranno accertati in sede di determinazione delle tariffe, in relazione alle spese che l'Azienda Servizi territoriali SPA sostiene per lo smaltimento dei rifiuti stessi. A tal fine tutti i costi relativi alla tipologia di rifiuto sono divisi per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria (€ al Kg). Tale ultimo dato viene moltiplicato per la capacità del sacco per ottenere il prezzo di vendita del sacco stesso.

9. Il conferimento dei rifiuti ingombranti domestici e dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche in piattaforma ecologica sarà soggetto a pagamento in fattura in base al peso del rifiuto stesso. A tal fine il prezzo al kg sarà stabilito in sede di determinazione delle tariffe, dividendo la spesa complessiva della gestione del rifiuto ingombrante per le quantità, espresse in una misura di peso, del rifiuto che viene conferito nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria (€ al Kg).

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire modalità e prezzi di conferimento di altri rifiuti differenziati conferiti in piattaforma in relazione alle spese che l'Azienda Servizi territoriali SPA sostiene per il trasporto e il recupero o lo smaltimento di tali rifiuti.

11. La parte variabile così stabilita come ai punti 8) 9) e 10) verrà addebitata in bolletta congiuntamente alla parte fissa di cui al punto 5) e coprirà i costi del servizio.